



Obbligo 18 - Il Soggetto attuatore **garantisce la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni** - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108, nonché la messa a disposizione di detta documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, del Ministero della Salute, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018. Il soggetto Attuatore **garantisce la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati come previsto dall'articolo 9, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77**, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Riferimento al C.I.S.: art. 5, co. 1, lett. s), u)

Funzione di controllo: Controllo Operativo / Controllo di regolarità amministrativo - contabile / controllo strategico e di gestione / Valutazione della Performance.

Principali indicazioni ministeriali: Le istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo tra le principali competenze dei soggetti attuatori prevedono la conservazione e tenuta documentale di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione dell'intervento e all'avanzamento relativo agli indicatori di output di particolare interesse al PNRR eventualmente associati al progetto approvato.

Linee guida par. 5.3